



Riunione del 24 aprile 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE  
COMUNICATO UFFICIALE N 57**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente  
- Avv. Andrea Ordine - Componente  
- Avv. Massimo Argirò - Componente-Relatore

**53.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

- **Antonio Vullo n.q. di Presidente p.t. della A.D. Pallavolo Massa**
- **A.D. Pallavolo Massa n.p. Presidente pro-tempore**

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- ***“Antonino Vullo, nella qualità di Presidente della AD Pallavollo Massa, per avere in data 11.10.2012 effettuato on line il primo tesseramento dell'atleta Matteo Gianfranceschi, senza che dallo stesso fosse mai stato sottoscritto alcun modulo di primo tesseramento presso la società in questione, nonché per non aver adempiuto alle richieste effettuate in data 9/1/2013 e 22/1/2013 dall'Ufficio Tesseramento FIPAV di produrre il modulo di primo tesseramento dell'atleta Matteo Gianfranceschi, con violazione dell'art. 16, Statuto FIPAV e dell'art. 19, RAT FIPAV, nonché delle disposizioni contenute nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV in virtù delle quali “il Presidente della Società che effettua il primo tesseramento ha l'obbligo di garantire la completezza e l'autenticità della firma dell'atleta” e “il Presidente della Società che effettua il primo tesseramento atleti ha l'obbligo di custodire e conservare presso la sede della società per almeno 5 (cinque) anni il suddetto modulo tesserativo e di esibirlo ad ogni richiesta degli organi FIPAV”;***

- ***AD Pallavollo Massa, in persona del Presidente pro tempore, per avere in data 11/10/2012 effettuato on line il primo tesseramento dell'atleta Matteo Gianfranceschi, senza che dallo stesso fosse mai stato sottoscritto alcun modulo di primo tesseramento presso la società in questione, nonché per non aver adempiuto alle richieste effettuate in data 9/1/2013 e 22/1/2013 dall'Ufficio Tesseramento FIPAV di produrre il modulo di primo tesseramento dell'atleta Matteo Gianfranceschi, con violazione dell'art. 9, Statuto FIPAV, e dell'art. 16, Statuto FIPAV e dell'art. 2 RAT FIPAV, nonché delle disposizioni contenute nelle Norme di Affiliazione e Tesseramento FIPAV in virtù delle quali “ il Presidente della Società che effettua il primo tesseramento ha l'obbligo di garantire la***



*completezza e l'autenticità della firma dell'atleta" e "il Presidente della Società che effettua il primo tesseramento atleti ha l'obbligo di custodire e conservare presso la sede della società per almeno 5 (cinque) anni il suddetto modulo tesserativo e di esibirlo ad ogni richiesta degli organi FIPAV", ed in virtù di quanto disposto dall'art.55, n.3, Regol. Giur. FIPAV.*

La CGN, in relazione ai predetti capi di incolpazione deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione per l'udienza del 24 Aprile 2013; nella medesima mattinata il Sig. Vullo faceva pervenire una comunicazione nella quale dichiarava di essere impossibilitato a comparire alla detta udienza riportandosi, integralmente alla nota di risposta trasmessa all'Ufficio tesseramento FIPAV successivamente al 19 febbraio 2013.

Nella comunicazione il Sig. Vullo riferiva che l'atleta Gianfranceschi sino al giorno prima della richiesta di svincolo si era allenato regolarmente con i propri compagni di squadra, che aveva utilizzato tutto il materiale tecnico fornito dalla società, ed infine di non aver ricevuto dall'atleta il tesseramento cartaceo sottoscritto e di essersene successivamente dimenticato di richiederlo all'atleta.

La Commissione Giudicante Nazionale,

- letti gli atti ed esaminati i documenti,
- udita la relazione della Procura Federale nella persona dell'Avv. Gaetano Marchei, che insiste nella richiesta di applicazione di sanzione disciplinare;
- lette le argomentazioni difensive della parte;

Premesso che

- con provvedimento reso del 30/01/2013, la Commissione Tesseramento Atleti disponeva lo scioglimento coattivo del vincolo dell'atleta Matteo Gianfranceschi dalla A.D. Pallavolo Massa e, nel contempo, disponeva l'invio degli atti alla Procura Federale Fipav per accertare la responsabilità disciplinare tenuta dagli associati (sodalizio) e tesserati (Presidente p.t.) per l'accertata violazione dell'art. 16, Statuto FIPAV e dell'art. 19, RAT FIPAV relativamente agli obblighi del Presidente nella fase di esecuzione del primo tesseramento e successivi obblighi.
- gli addebiti venivano ritualmente comunicati alle parti le quali estrinsecavano il proprio diritto di difesa a mezzo del deposito di memoria difensiva;
- l'addebito mosso nei confronti dei Sig. Antonino Vullo è fondato e merita l'applicazione di idonea sanzione disciplinare;
- dall'esame della documentazione versata in atti, dalla mancanza dell'agevole prova contraria cui erano onerati il sodalizio ed il Sig. Vullo n.q. è emerso che il sodalizio incolpato ed il Presidente p.t. non hanno adempiuto all'obbligo imposto dalle norme federali di garantire, all'atto del primo tesseramento, la completezza e autenticità della firma dell'atleta, nonché di conservare il modulo sottoscritto per i successivi 5 anni ed esibirlo ad ogni richiesta degli organi FIPAV;



P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del Sig. Antonino Vullo la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 2 (due) ed al sodalizio A.D. Pallavollo Massa la multa di euro 200,00 (duecento).

IL PRESIDENTE  
Avv. Thomas Martone

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'thomas martone', is placed over a faint, rectangular official stamp. The stamp contains some illegible text and a circular emblem.

Roma, 9 maggio 2013